



Le novità in materia fiscale per l'anno 2011

Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

Con l'inizio del 2011 entrano in vigore per i contribuenti diverse misure in materia fiscale. Di seguito riassumiamo le novità che interverranno quest'anno:

Detassazione salario di produttività

Il regime di agevolazione fiscale sulle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato e relative a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa introdotto, in via temporanea, dall'articolo 2 del D.L. 93/2008 e, successivamente, prorogato per il 2009 e 2010 dall'art.5 del D. L. 185 del 2008, è stato prorogato anche fino al 31 dicembre 2011.

Il lavoratore dipendente del settore privato che realizza quindi nel 2011 redditi in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario può optare per l'applicazione, su tali redditi, di un'imposta sostitutiva (10%), in luogo dell'IRPEF e delle relative addizionali. Sono ammessi al beneficio i soggetti che realizzano nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro (nel regime relativo al 2010, tale limite di reddito è pari a 35.000 euro con riferimento naturalmente all'anno 2009) e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro. Sul piano applicativo, la norma stabilisce che, qualora il sostituto d'imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo nel 2011 sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2010 (CUD), il lavoratore dovrà presentare apposita attestazione al fine di dichiarare il possesso del requisito reddituale (reddito del 2010 inferiore a 40.000 euro).

Proroga al 2011 del regime fiscale agevolato per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Il regime fiscale agevolato in questione riconosce per il 2011 al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro, una riduzione

dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Compensazione dei crediti

Dal primo gennaio è entrato in vigore il divieto di compensazione dei crediti con debiti erariali per coloro che hanno iscrizioni a ruolo a titolo definitivo di imposte superiori a 1.500 euro. A fini dissuasivi, si prevede per l'inosservanza del divieto di compensazione l'applicazione di una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche intervenute in sede parlamentare, La sanzione non è applicabile fino a quando sull'iscrizione a ruolo pende una contestazione giudiziale o amministrativa.

In tale ipotesi i termini di decadenza e prescrizione decorrono dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione.

E' stata, inoltre, introdotta una specifica procedura attraverso la quale è possibile la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i crediti maturati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ed appalti.

L'osservanza del divieto di compensazione è sottoposto alla vigilanza dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, anche mediante specifici piani operativi.

Riscossione avvisi di accertamento

Allo scopo di accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo, dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento e gli avvisi di irrogazione di sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati e divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica.

In caso di presentazione del ricorso l'intimazione al pagamento riguarderà le somme dovute a titolo provvisorio previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base al quale le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono «iscritti a titolo provvisorio nei ruoli», dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà dell'ammontare corrispondente agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

L'intimazione ad adempiere al pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica deve essere contenuta anche nei successivi atti da emettere a cura dell'ufficio in tutti i casi in cui vengono rideterminati gli importi indicati negli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione è affidata agli agenti della riscossione che potranno procedere ad esecuzione forzata.

Nei casi di fondato pericolo per la riscossione, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica degli atti, la riscossione integrale delle somme indicate ivi indicate e` affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini.

L'espropriazione forzata, in ogni caso, e` avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e` divenuto definitivo.

Redditometro

Entro il mese di gennaio 2011 è atteso il provvedimento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del "nuovo" redditometro, a seguito delle significative modifiche introdotte con il decreto legge n. 78/2010, in base alle quali agli uffici finanziari possono determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base delle **spese** di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, fatta salva la prova contraria da parte del contribuente.

Aumento delle sanzioni in materia di accertamento con adesione, ravvedimento operoso, conciliazione giudiziaria

A decorrere dal 1° febbraio 2011, vengono elevate da un quarto a un terzo del minimo previsto dalla legge l'ammontare delle sanzioni amministrative applicabili nel caso di accertamento con adesione riferito alle imposte sui redditi, all'Iva, e alle altre imposte indirette.

Analogamente, in caso di rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, in luogo della riduzione delle sanzioni applicabili ad un quarto del dovuto, per effetto delle modifiche introdotte la riduzione è limitata a un terzo delle stesse somme. Crescono anche le sanzioni pecuniarie dovute alle diverse ipotesi di ravvedimento operoso.

In tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria le sanzioni passano da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie dovute per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 passano:

- a) da un dodicesimo a un decimo del minimo, nel caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, ove il pagamento sia eseguito entro trenta giorni;
- b) da un decimo a un ottavo del minimo, nel caso di tempestiva regolarizzazione di errori e omissioni nella dichiarazione;
- c) da un dodicesimo a un decimo del minimo, per l'ipotesi di presentazione tardiva della dichiarazione.

Ove si proceda al pagamento dopo la contestazione della sanzione ma entro i termini per la proposizione del ricorso, l'ammontare dovuto viene innalzato da un quarto a un terzo della sanzione contestata.

Infine, aumenta di analoga misura (da un quarto a un terzo) l'ammontare dovuto per l'ipotesi di definizione agevolata delle controversie, nel caso di irrogazione di sanzioni contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

Regolarizzazione immobili fantasma

Entro marzo bisognerà invece regolarizzare al catasto gli immobili non registrati ma fotografati dall'Agenzia del Territorio. In mancanza sarà automaticamente assegnata una rendita presunta che varrà ai fini del calcolo dell'imposta.

Cinque per mille

Il decreto legge n.225 del 29.12.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 ripristina in 400 milioni le risorse per il cinque per mille, che erano state ridotte a 100 milioni con la legge di stabilità 2011.

Bonus ambientale

La detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico su edifici sostenute nel 2011 dovrà essere ripartita in dieci anni anziché in cinque come avvenuto finora e senza nessuna riduzione del periodo di tempo per le persone che hanno almeno 80m o m75 anni, .

Per chi ha in corso nel 2011 lavori "energetici" iniziati nel 2010, rimane l'obbligo di presentare la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2011.

Studi di settore

Entro il 31 marzo 2011 il Ministero dell'Economia può rivedere il contenuto e gli importi degli studi di settore applicabili per il 2010, al fine di tenere conto della situazione di crisi economica.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

A favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca per il 2011 è previsto un credito d'imposta che verrà proporzionalmente stabilito con decreto interministeriale/Economia-Istruzione) nel limite massimo di 100 milioni di euro.

Il credito d'imposta in questione è utilizzabile solo in compensazione.

Leasing immobiliare

A partire dal 1° gennaio 2011 le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da una imposta unica, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario

corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011.

Acquisti superiori a 3.000 euro

A decorrere dal 2011, per acquisti superiori a 3.000 euro bisognerà fornire il codice fiscale all' esercente, che provvederà a inviarlo all' Agenzia delle Entrate. L' obbligo di registrazione per le operazioni effettuate tra soggetti Iva (business to business) scatterà dal primo gennaio, mentre la trasmissione telematica dei dati al fisco dovrà avvenire entro il 30 aprile dell' anno successivo. Per quanto riguarda invece le operazioni effettuate da soggetti Iva verso i consumatori finali, l' obbligo di registrazione scatterà dal primo maggio 2011 e le operazioni commerciali vanno comunicate entro il 30 aprile del 2012. Il limite è così di 3.600 euro per tutte le operazioni per le quali non c' è obbligo di fattura come nel caso della gran parte delle operazioni venditore-consumatore.

I dati da riportare nella comunicazione sono anno di riferimento, partita Iva o codice fiscale e i corrispettivi dovuti. I soggetti non residenti, privi di codice fiscale, dovranno invece fornire i propri dati, comprensivi di cognome e nome , luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale. I soggetti tenuti alla comunicazione dovranno utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline). Il software verrà distribuito gratuitamente dall' Agenzia delle Entrate.

Per garantire la sicurezza di tali dati, l' Agenzia delle Entrate ha stabilito che le notizie raccolte vengano trasmesse nell' osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e siano utilizzati secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione. L' Agenzia ha inoltre specificato che il trattamento dei dati acquisiti è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

Titoli al portatore

Nel mese di giugno - a seguito della riduzione da 12.500 a 5.000 euro della soglia massima per l' utilizzo del contante e dei titoli al portatore (Legge n. 122/2010) – i titolari di libretti al portatore con saldo superiore ad euro 5.000 potranno estinguere il libretto stesso o riportarlo entro i limiti stabiliti dalla legge.

Incentivi per il “rientro dei cervelli”

Con il 2011 partono infine gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori i quali godranno, ai fini Irpef e per quanto riguarda il periodo d' imposta in cui viene riportata la residenza in Italia, di un abbattimento del reddito da lavoro dipendente o autonomo pari al 90% di quanto percepito. Per lo stesso periodo d' imposta l' intero

ammontare degli emolumenti percepiti non varrà ai fini della determinazione della base imponibile Irap.